

COMUNE DI ARGENTA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI.

Approvato con delibera C.C.n.34 del 31.05.2006

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 17.06.2006

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento. 5

Art. 2 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili 5

Art. 3 Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri 6

Art. 4 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri 7

Art. 5 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri 8

Art. 6 Modalità conservative delle urne. 8

Art. 7 Cinerario comune 9

Art. 8 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie. 9

Art. 9 Tariffe. 9

Art. 10 Termini del procedimento. 9

Art. 11 Controlli e sanzioni 10

Art. 12 Norma transitoria. 10

Art. 13 Entrata in vigore. 10

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

2. Il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dal presente Regolamento è attribuito alla competenza dell'Unità Organizzativa corrispondente al Settore Direzione – organizzazione e sviluppo economico del territorio ed al Dirigente di tale Settore in qualità di Ufficiale di Stato civile.

Art. 2 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.

1. L' autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, ai sensi dell'art.3 della Legge 30.3.2001 n.130, che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, acquisito il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, ai sensi dell'art.3 lettera b) n.3) della Legge n.130/2001, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, con le modalità previste dall'art.38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.37 del 1° .9.2004; in caso di concorrenza di due parenti nello stesso grado è necessaria l'unanimità;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, ai sensi dell'art.3 lettera b) n.3) della Legge n.130/2001. La richiesta di

cremazione dei resti mortali alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione può essere effettuata al momento della richiesta di inumazione o di tumulazione del cadavere. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.79 del D.P.R. n.285/1990.

4. Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma, secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.6.1993 n.24, art.14.2.

5. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.254/2003 il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.

Art. 3 Autorizzazione per l'affidamento personale delle ceneri

1 L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.10/2005, sulla base della espressa volontà del defunto manifestata con le modalità richiamate nell'articolo precedente e nella Delibera in argomento quali le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, le dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine nell'ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà altresì ritenersi valida, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, anche la volontà manifestata verbalmente in vita dal defunto che può essere provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.37 del 1°9. 2004.

1. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata. Rimane inteso che l'affidamento sarà autorizzato solo a seguito di accettazione da parte dell'affidatario unico indicato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune in cui avverrà la conservazione delle ceneri, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;

d) l'obbligo per l'affidatario di richiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione a variare il luogo di conservazione delle ceneri ;

e) la conoscenza delle norme circa i reati inerenti alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;

3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza o del luogo di affidamento prescelto comporta la richiesta di autorizzazione al Comune da parte dell'affidatario, relativa alla variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, necessitando anche della autorizzazione al trasporto.

4. E' possibile da parte dell'affidatario la rinuncia all'affidamento; in tal caso l'affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione al Comune di avere dato comunicazione di tale rinuncia ai restanti parenti di primo grado. I congiunti di cui al precedente comma 1) del presente articolo possono richiedere al Comune una nuova autorizzazione di

affidamento ad uno di loro secondo quanto previsto dal comma 2 e 3 del presente articolo, qualora il defunto abbia indicato genericamente l'affidamento alla famiglia, mentre se il defunto ha espressamente indicato quel referente, in caso di sua rinuncia o morte, le ceneri devono essere conferite al cimitero; in ogni caso, qualora l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o inumazione in un cimitero di sua scelta.

5. Alla morte dell'affidatario, le ceneri devono essere conferite al cimitero.

6. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e di residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;

per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Art 4 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, oppure dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza anagrafica del deceduto in caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra Regione o dall'ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri nel caso di dispersione di ceneri già tumulate.

2. la richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'Indicazione:

a) del soggetto richiedente, avente diritto secondo quanto stabilito dalla legge;

b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;

c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita sulla base della espressa volontà del defunto manifestata con le modalità richiamate nell'articolo precedente e nella Delibera della Giunta Regionale n.10/2005, quali le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe, le dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine nell'ambito, ad esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri o altre forme di manifestazione di volontà ritualmente rese di fronte a pubblici ufficiali. Dovrà altresì ritenersi valida, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione anche la volontà manifestata verbalmente in vita dal defunto che può essere provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n.37del 1°.9. 2004, unicamente:

a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero;

b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;

c) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi; in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva; nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia

tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune, o dal gestore del servizio pubblico cimiteriale o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004.

7. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, da inoltrare al Comune, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

8. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura è verificata dal Comune di Argenta anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.

9. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di Argenta ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

Art. 5 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, può avvenire mediante:

- a) tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie - cellette - loculi - tomba di famiglia - cappelle) o in altre strutture autorizzate;
- b) tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all' articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso Il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo;
- c) tumulazione in nicchie a vista;
- d) interrimento a tempo determinato (10 anni) dell'urna in apposito campo comune da realizzare almeno in un cimitero;
- e) deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto, nei cimiteri ove sia presente il cinerario medesimo.

Art. 6 Modalità conservative delle urne

1. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in celletta (nicchia cineraria). Le dimensioni minime interne di una nicchie cineraria sono cm. 36 x cm. 40 x cm 40.

2. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetro resina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni, secondo le indicazioni degli aventi titolo.

3. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione ed i luoghi di conservazione devono possedere caratteristiche adatte a garantire decoro e sicurezza e, a tal fine, devono essere conservate nei locali dell'abitazione in collocazione idonea ad evitare il rischio di profanazione. L'urna deve essere provvista di targhetta, con le generalità del defunto, e di sigillo, a garanzia della corretta conservazione. Qualora l'urna sia inserita in un contenitore esterno, questi deve avere dimensioni idonee al luogo previsto per la conservazione.

Art. 7 Cinerario comune

1. In almeno un cimitero del comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano

sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

3. In almeno un cimitero del comune verrà realizzata un'area intesa come zona definita all'interno di un cimitero, in cui disperdere le ceneri ai sensi dei precedenti articoli.

Art 8 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all' esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. La consegna dell'urna cineraria cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari. dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato ai gestore del cimitero di arrivo e da quest' ultimo conservato.

Art. 9 Tariffe

1. Le tariffe per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie nonché di dispersione interna al cimitero sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 10 Termini del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 della Legge 7.8.1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti come appresso i termini dei procedimenti previsti dal presente Regolamento:

1. Autorizzazione alla cremazione di salma 30 gg
2. Autorizzazione alla cremazione di resti mortali 60 gg
3. Autorizzazione all'affidamento di ceneri 60 gg
4. Autorizzazione alla dispersione di ceneri 60 gg

Art. 11 Controlli e sanzioni

1. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e il personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 12 Norma transitoria

1. In attesa dell'approntamento dell'area di dispersione e del campo per l'interramento le urne con le ceneri per le quali siano state scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri a carico del cittadino in una cripta ovvero in una celletta.

Art. 13 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini e le modalità di cui al 4 comma dell'articolo 4 dello Statuto comunale.